CAMERA DEI DEPUTATI N. 2767-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **FASSINA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 giugno 1952 *(Stampato n. 2150)*

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 giugno 1952

—

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953

Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI — In occasione della discussione degli stati di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei precedenti esercizi finanziari il relatore si è sempre fatto portavoce del rilievo della Commissione sulla esiguità delle somme stanziate, in vista dei compiti sempre più impegnativi ed importanti che gli organi centrali e periferici del Ministero stesso erano chiamati ad assolvere.

Tali rilievi non sono rimasti inascoltati, e lo dimostra il fatto che da lire 16.642.064.400 dell'esercizio 1948-49, il primo dell'attuale legislatura, siamo passati a lire 55.296.979.400 dello stato di previsione sottoposto ora al nostro esame, mentre altri stanziamenti sono stati già accordati in questi primi mesi di esercizio.

Gli aumenti verificatisi nei diversi esercizi finanziari sono stati in misura notevole determinati dalla istituzione e potenziamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento e dai maggiori contributi alle gestioni dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ma in

parte anche destinati al miglioramento dell'attrezzatura e del funzionamento del Ministero, al centro e in periferia.

L'esame particolareggiato dei singoli capitoli dello stato di previsione si presterebbe al rilievo di insufficienze di stanziamenti ancora esistenti; bisogna però dare atto dello sforzo compiuto in questi cinque anni per rendere questo Ministero di recente istituzione, sempre più attrezzato ad assolvere alle importanti e sovente delicate funzioni sociali che è chiamato a svolgere.

D'altra parte, come già in altre occasioni è stato rilevato, la sua attività trae assai meglio le sue indicazioni più notevoli e significative dall'esame delle finalità e dei compiti sociali che progressivamente gli sono stati affidati piuttosto che dal puro confronto delle cifre degli stanziamenti, che pure ci auguriamo siano sempre più adeguati alle evidenti maggiori necessità.

Una constatazione riteniamo doverosa: non vi è dubbio che l'azione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è seguita con sempre maggiore simpatia dai lavoratori e dalla pubblica opinione in genere. Merito questo della spiccata sensibilità sociale dei Ministri che si sono succeduti e dei funzionari i quali, al centro come nelle provincie, sempre hanno dimostrato di assolvere il loro compito -- non sempre grato – più come una missione che non come un dovere d'ufficio. Ci auguriamo che quanto prima si possa approvare il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero, che, nel testo modificato della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, consentirà di dare finalmente anche al personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione una definitiva e tranquillante sistemazione. Questo rappresenterebbe un concreto riconoscimento della preziosa opera da esso svolta in questi anni ed uno sprone a migliorarla.

Non possiamo dimenticare l'attività preziosa svolta, specie negli anni immediatamente successivi alla liberazione in condizioni di grave difficoltà, dagli Ispettorati del lavoro, i cui servizi ci auguriamo siano sempre più potenziati.

RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO

Una attività che, se pure nota nei suoi episodi più salienti, merita di essere particolarmente ricordata, è quella conciliativa per la composizione delle vertenze collettive di lavoro. Sovente l'intervento personale del Ministro e dei sottosegretari ha evitato la rottura di trattative e consentito di raggiungere accordi soddisfacenti. Dobbiamo qui rilevare come tali interventi non hanno mai costituito una mortificazione della libertà sindacale, intesa come indipendenza delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, ma il più delle volte si sono attuati su richiesta di una delle parti interessate.

L'attività conciliativa del Ministero dal luglio 1951 al 31 agosto 1952 ha riguardato 125 casi che hanno richiesto circa 850 riunioni, di cui oltre 170 notturne. Le vertenze che hanno trovato soluzione presso il Ministero possono suddividersi nei seguenti gruppi:

a) trattative interconfederali relative al trattamento salariale, agli assegni familiari ed al conglobamento delle varie voci della retribuzione;

b) 24 vertenze per la stipulazione o il rinnovo di contratti collettivi di lavoro;

c) 20 vertenze per il ridimensionamento aziendale;

d) 80 vertenze di oggetto vario;

In questo settore, l'attività del Ministro e dei sottosegretari è stata sempre efficacemente affiancata da funzionari che possiamo ormai considerare specialisti in questa delicata materia.

Oltre all'attività del Ministero merita un particolare rilievo quella svolta dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione, presso i quali, durante l'anno 1951 e nel primo semestre 1952 sono state trattate circa 5.400 controversie di lavoro al mese (individuali e collettive), con il ricupero, nell'interesse dei lavoratori, di somme mensili aggirantesi su lire 98.500.000.

L'esperienza nettamente positiva di questi ultimi anni, in questo particolare settore di attività del Ministero, dovrebbe, a parere del relatore, suggerire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori di esaminare l'opportunità di introdurre nei contratti di lavoro una clausola di reciproco impegno a ricorrere, per la risoluzione delle vertenze che possono sorgere dalla applicazione o dalla interpretazione del contratto stesso, alla decisione arbitrale del Ministero del lavoro o degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. L'adozione volontaria, perché liberamente inserita nel contratto di lavoro, dell'istituto dell'arbitrato consentirebbe di eliminare almeno alcuni dei motivi di contrasto nel campo della produzione.

RAPPORTI INTERNAZIONALI DI LAVORO

Anche in campo internazionale il Ministero ha svolto una notevole attività.

Il lavoro compiuto può riassumersi come segue:

a) preparazione alla 35° Conferenza Internazionale del lavoro (tenutasi a Ginevra nel mese di giugno), mediante la compilazione di memoriali, questionari e rapporti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) attiva partecipazione, ai lavori della Conferenza, della Delegazione italiana (composta da due delegati governativi, uno padronale ed uno operaio, accompagnati e coadiuvati rispettivamente da 8 e 5 e 5 consiglieri tecnici).

Dalla 35° Sessione della Conferenza sono stati adottati sei nuovi istrumenti internazionali:

Convenzione sulle norme minime di sicurezza sociale;

Convenzione sulla maternità;

Convenzione sui congedi pagati in agricoltura;

Raccomandazione concernente la consultazione e la collaborazione tra imprenditori e lavoratori sul piano dell'impresa;

Raccomandazione sulla protezione della maternità;

Raccomandazione sui congedi pagati in agricoltura.

Sono state inoltre adottate sette Risoluzioni di cui alcune di natura e portata generale, quali quelle riguardanti l'indipendenza del movimento sindacale, l'assistenza ai Paesi insufficientemente sviluppati, le misure per il mantenimento della pace nel mondo ed altre di contenuto specifico in relazione ai punti all'ordine del giorno.

La Conferenza ha anche fatto il punto sullo stato di applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni con lo scopo sia di accertare la conformità delle norme nazionali agli impegni internazionali, sia di indurre gli Stati Membri dell'O. I. L. all'emanazione dei provvedimenti derivanti dagli impegni internazionalmente assunti. Ciò ha dato occasione alla apposita Commissione di pronunciarsi in senso molto lusinghiero nei riguardi del nostro Paese e di esprimere tutta l'ammirazione per il modo esemplare con il quale conforma la situazione nazionale ai principî e alle norme delle Convenzioni internazionali.

c) Esame delle Convenzioni approvate dalle precedenti Conferenze ai fini della ratifica e dell'adeguamento della legislazione italiana. A tal fine il provvedimento legislativo per la ratifica di 27 Convenzioni è già stato approvato dal Senato e dalla Camera ed è in corso di pubblicazione; inoltre la legge sulla ratifica della Convenzione concernente l'organizzazione del servizio dell'impiego è già stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

d) Esame di numerose raccomandazioni adottate dalle Conferenze e compilazioni di rapporti sulla loro osservanza, nonché compilazione di rapporti annuali, quinquennali o decennali, sulla applicazione delle Convenzioni già ratificate e su quelle non ratificate.

e) Partecipazione, previo accurato lavoro preparatorio analogo a quello riflettente la Conferenza (questionari e rapporti) alle Commissioni specializzate istituite in seno all'organizzazione.

Il Ministero ha dato anche un particolare impulso agli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale mediante inserzione di apposite clausole negli accordi di emigrazione.

Il complesso delle provvidenze cui sono ispirati gli accordi (anche se non è stato possibile generalizzarle con tutti gli Stati con i quali sono intervenute Convenzioni in materia di assicurazioni sociali) può riassumersi come segue:

a) equiparazione dei lavoratori immigrati ai nazionali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali;

b) utilizzazione dei periodi assicurativi compiuti nel paese di origine ai fini dell'ammissione alle prestazioni per le quali sia previsto un periodo di attesa e ripartizione dell'onere delle pensioni per vecchiaia e superstiti fra gli istituti assicuratori dei paesi contraenti in proporzione ai rispettivi periodi di contribuzione (*pro rata temporis*);

c) conservazione del diritto alle prestazioni a carico dell'organismo che le ha liquidate in caso di ritorno del beneficiario nel paese di origine o in caso di trasferimento in un terzo paese;

d) concessione delle prestazioni (assegni familiari, prestazioni in natura in caso di malattia) ai familiari, rimasti nel paese d'origine, a carico degli istituti assicuratori del paese di immigrazione.

Gli accordi finora conclusi sono i seguenti:

a) una Convenzione e due protocolli addizionali, nonché un accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione, fra l'Italia e l'Austria;

b) una Convenzione, modificata nel corrente anno, e quattro accordi amministrativi,

uno dei quali modificato nel corrente anno, fra l'Italia e il Belgio;

c) una Convenzione corredata da tre protocolli e modificata nel corrente anno, nonché quattro accordi amministrativi, uno dei quali modificato nel corrente anno, fra l'Italia e la Francia;

d) una Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna;

e) una Convenzione e un protocollo fra l'Italia e il Lussemburgo;

f) una Convenzione e un protocollo fra l'Italia e i Paesi Bassi;

g) una Convenzione generale e una Convenzione sulla disoccupazione, nonché un protocollo, uno scambio di note e cinque accordi amministrativi fra l'Italia e la Sarre;

h) una Convenzione e un protocollo, sostituiti nel 1951, fra l'Italia e la Svizzera;

i) una Convenzione fra l'Italia, la Francia, il Belgio e una fra l'Italia, la Francia e la Sarre per il coordinamento delle rispettive convenzioni bilaterali.

Ulteriori accordi di carattere complementare sono in corso con l'Austria, la Gran Bretagna, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

Sono state inoltre iniziate trattative per la stipulazione di analoghe convenzioni con l'Argentina, l'Australia, la Germania, i tre Paesi scandinavi, la Spagna e gli Stati Uniti, mentre si prevede di poterle iniziare a breve distanza con il Brasile, l'Uruguay, il Venezuela, nonché eventualmente con la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e la Polonia.

È prevista per il mese di ottobre la ripresa delle trattative con la Germania con la quale sarà possibile regolare anche la questione relativa al riconoscimento dei rischi verificatisi durante il periodo bellico per i quali si sono finora incontrate notevoli difficoltà sia di ordine giuridico che pratico.

Una notevole attività è stata anche esplicata per l'attuazione delle clausole del Trattato di pace riguardanti le obbligazioni delle assicurazioni sociali nei territorî ceduti alla Francia e alla Jugoslavia, nonché per la sistemazione delle gestioni assicurative nelle ex colonie.

Il Ministero ha anche partecipato, con proprî esperti, all'attività del Consiglio di Europa, per la formazione di due Convenzioni collettive fra i Paesi aderenti, relative l'una all'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti e l'altra alle rimanenti assicurazioni. Tali Convenzioni sono dirette a stabilire l'uguaglianza di trattamento tra nazionali e cittadini stranieri e ad estendere ai cittadini di tutti i Paesi interessati i benefici derivanti dalle Convenzioni bilaterali.

Infine, ha collaborato a diverse iniziative degli organismi internazionali in materia di assistenza tecnica, corsi di preparazione per attività sociali, inchieste di carattere statistico-sociale, ecc.

ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA DISOCCUPATA

L'iniziativa dell'onorevole Fanfani, allora Ministro del lavoro, d'impiegare la mano d'opera disoccupata nella esecuzione di opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni locali era stata accolta a suo tempo con critiche e scetticismo. Alcuni vedevano in essa un tentativo di sfruttamento dei lavoratori, altri invece un inutile spreco di soldi, destinato a ridursi ad una pura e semplice attività di assistenza economica, senza alcun vantaggio.

L'esperienza di questi anni ha dato torto agli uni e agli altri perché, mentre il favore sempre maggiore che l'istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento incontra fra i lavoratori, dimostra che lo scopo che la legge 29 aprile 1949, n. 264, si prefiggeva è stato inteso nel suo significato, le opere compiute, che in molti casi rappresentavano vecchie aspirazioni di popolazioni, mai potute realizzare per la povertà dei bilanci comunali, stanno a dimostrare come veramente si sia riusciti ad assolvere contemporaneamente al dovere di provvedere ad una concreta assistenza ed a quello di far sentire ai comuni più poveri la solidarietà operante dello Stato.

Bisogna infatti tenere presente che nella maggior parte dei casi, i cantieri di lavoro o di rimboschimento non rappresentano l'unico reddito del lavoratore in essi occupato, ma una necessaria integrazione di quello, assolutamente insufficiente, che egli trae dalla modesta economia locale.

Si è in tal modo rallentato l'afflusso di manodopera non qualificata nei centri industrali, con gli evidenti benefici conseguenti.

Inoltre la sistemazione di zone montane con il grande impulso dato al rimboschimento, l'approntamento di strade di servizio, la costruzione o il riattamento di altre strade, la costruzione di campo sportivi, di ambulatori, acquedotti, fognature, asili, ecc. hanno notevolmente migliorato le attrezzature, in modo da consentire un avvio al-

l'incremento dell'economia locale, con naturale vantaggio per tutta la nazione.

I lavoratori hanno compreso perfettamente che il lavoro ad essi offerto serve anche a preparare un domani migliore ai loro figli e lo dimostra la volontà con la quale eseguiscono i lavori.

Eventuali sfasature che in qualche località possono essersi verificate per la insufficienza degli enti gestori dei cantieri devono venire eliminate, ma non possono assolutamente giustificare un giudizio negativo.

Per quanto riguarda l'esercizio 1952-53, la maggiore disponibilità dei fondi stanziati permetterà di dare un ulteriore impulso all'attività dei cantieri.

Difatti, allo stanziamento normale di bilancio di dieci miliardi, si è aggiunto uno stanziamento straordinario di 36 miliardi, a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in virtù della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Dei 46 miliardi, complessivamente attribuiti al « Fondo » predetto, 36 miliardi sono destinati ai cantieri.

Con tali mezzi si prevede di dar lavoro ad un numero di disoccupati di gran lunga maggiore di quello dell'esercizio precedente (n. 356.728), disoccupati che saranno avviati nei così detti « cantieri normali » della durata di mesi sei, pari a 153 giornate lavorative e nei « cantieri stagionali » della durata di mesi tre, pari a 76 giornate lavorative: complessivamente è prevista la effettuazione di 42.352.941 giornate lavorative.

* * *

In relazione a particolari esigenze d'ordine locale o stagionale, il Ministero ha già provveduto:

1°) al finanziamento di cantieri di lavoro interessanti n. 12 provincie e n. 1.935 lavoratori per l'importo complessivo di lire 208.412.601;

2°) all'approvazione e alla predisposizione degli atti di finanziamento di un piano di cantieri per le zone montane nelle quali si è manifestata, per ragioni di ordine climatico, la necessità di iniziare l'attività cantieristica prima dell'avvento della stagione invernale.

Tale piano riguarda n. 739 cantieri per 41.330 lavoratori per un complesso di 4.290.460 giornate-operaio, importanti una spesa complessiva di lire 3.217.004.041.

Il Ministero del lavoro ha inoltre predisposto un gran piano nazionale di cantieri di lavoro e di rimboschimento provvedendo alla assegnazione di 37.632.000 giornate lavorative fra le varie provincie italiane. La distribuzione è attuata in conformità dei criteri seguenti:

a) assicurare, anzitutto, a ciascuna provincia, come minimo, lo stesso numero di giornate lavorative dell'esercizio precedente;

b) distribuire il resto tra quelle provincie in cui il rapporto disoccupati-popolazione attiva risulta superiore a quello medio nazionale;

c) rispettare, sempre, la disposizione legislativa che impone di assegnare al mezzogiorno d'Italia ed alle Isole almeno la metà delle giornate lavorative complessive.

In base alle assegnazioni gli Uffici provinciali del lavoro hanno già provveduto a predisporre i piani provinciali accertando i comuni nei quali è necessario l'intervento contro la disoccupazione e promuovendo la presentazione delle corrispondenti proposte da parte dei comuni e degli altri enti pubblici locali.

Oltre cinquemila progetti sono stati entro il 31 luglio elaborati, esaminati rispettivamente dal Genio civile e dall'Ispettorato forestale e nel mese di agosto sono affluiti al Ministero a corredo dei piani provinciali. Le caratteristiche dei cantieri di quest'anno sono soprattutto queste:

a) mentre è mantenuta la durata di tre mesi per i cantieri che hanno carattere stagionale (destinati ai sottoccupati specie agricoli nel periodo invernale), la durata normale dei cantieri è stata portata a sei mesi. In tal modo si potrà coprire il periodo a cavallo tra l'autunno e la primavera;

b) i cantieri saranno indirizzati verso opere pubbliche di sempre più largo interesse locale;

c) per realizzare un sempre migliore rendimento si è già avviata da qualche mese la selezione dei direttori ed aiuto istruttori dei cantieri, in modo da poter disporre di elementi idonei.

L'attività cantieristica predisposta dal Ministero del lavoro dovrebbe essere integrata, come è noto, dai finanziamenti che il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato ad eseguire valendosi del fondo di 5 miliardi messo a disposizione dalla legge 25 luglio 1952 n. 949.

A proposito di questa integrazione – che in quanto tale dovrebbe essere strettamente connessa con il piano del Ministero del lavoro al fine di rendere possibile la esecuzione anche delle opere per le quali gli enti locali

interessati mancano dei fondi necessari all'acquisto dei materiali – auspichiamo che la stretta collaborazione fra i due Ministeri possa potenziare l'attività, escludendo quelle interferenze che possono provocare dannosi ritardi.

* * *

Il Ministero del lavoro ha destinato inoltre la somma di lire 8.500.000.000 per corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati.

Anche per i corsi è stato predisposto un piano nazionale di distribuzione delle giornate lavorative, previste in 9.680.000, procedendo alle competenti assegnazioni fra le varie provincie.

Gli Uffici del lavoro hanno predisposto il piano provinciale identificando i comuni nei quali sia necessario l'intervento e le qualifiche professionali ed i mestieri verso i quali convenga, in relazione alla situazione locale, avviare i disoccupati ammessi ai corsi. Hanno inoltre raccolto oltre 10 mila proposte da parte di enti idonei.

I piani provinciali con le relative proposte sono pervenuti al Ministero che sta procedendo, sulla scorta di essi, alla compilazione del piano nazionale.

Quest'anno si vuole imprimere ai corsi di addestramento professionale un nuovo indirizzo suddividendo il programma in tre gruppi di corsi corrispondenti alle seguenti caratteristiche;

a) corsi destinati particolarmente a mestieri artigiani che consentano una attività di lavoro autonomo; tali corsi, che dovranno essere programmati tenendo conto delle previsioni di occupazione, non dovranno avere di norma carattere produttivo e durata superiore a 5 mesi;

b) corsi di qualificazione o di tipo superiore ad indirizzo produttivo, volti alla produzione di attrezzi e mezzi di lavoro per artigiani, da fornire gratuitamente ai disoccupati addestrati attraverso i corsi, affinché, acquistata la necessaria conoscenza del mestiere, essi abbiano la possibilità di avviarsi ad attività artigianali;

c) corsi ad indirizzo produttivo nel settore edile, raggruppati e coordinati tra i diversi mestieri (muratori, serramentisti, formatori di cemento, impiantisti idraulici ed elettrici, ferraioli, carpentieri, ecc.) che concorrono alla costruzione di alloggi di una o due camere ed accessori, di asili, di scuole, di edifici in genere da destinare a scopi di utilità sociale.

A proposito di questa ultima categoria, si deve fare presente che l'iniziativa del Ministero del lavoro impostata sui principi indicati in apposita circolare ha ricevuto accoglimento immediato in 62 province, che hanno fatto pervenire progetti per la costruzione di case minime.

Parte di questi progetti sono già stati approvati e sono in corso di esecuzione.

Per altri sono in corso modifiche o rilievi, mentre per l'accoglimento del principio a cui i relativi corsi si ispirano sono in via di svolgimento trattative con il Ministero del tesoro.

Non deve dimenticarsi che tali corsi erano previsti:

1°) nelle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione del piano delle provvidenze da attuare a favore della disoccupazione;

2°) nella relazione governativa che accompagnava lo schema di disegno di legge per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

3°) nel parere espresso dalla 10ª Commissione della Camera dei deputati a proposito dello schema stesso.

Il principio dei corsi produttivi è stato accolto anche da parte di coloro che normalmente avversano le iniziative governative e anche dai ceti industriali che generalmente non mostrano simpatia per le iniziative intese, in definitiva, a sostituirsi ad essi.

Ne è esempio il voto in seno al congresso nazionale dell'A. G. E. R. E. il quale ha raccomandato al Governo:

1°) che nella compilazione dei programmi di costruzioni edilizie siano tenuti in giusta considerazione i bisogni degli strati della popolazione più diseredati, i quali dispongono di redditi talmente bassi da non consentir loro di accedere nemmeno alle abitazioni popolari, talché l'azione da esplicare nei riguardi di essi dallo Stato, dai comuni e da altri enti di beneficenza, assuma quasi un carattere di assistenza sociale;

2°) che sia dato il più largo sviluppo possibile alla iniziativa del Ministero del lavoro di utilizzare in sede produttiva i corsi di addestramento professionale per lavori edili, iniziativa di cui si riconosce tutto il valore sociale pratico ed educativo».

* * *

È stata infine destinata la somma di lire 1.500.000.000 per corsi normali, destinati cioè a lavoratori, indipendentemente dalla loro qualità di disoccupati. Del miliardo

e mezzo posto a disposizione dei medesimi, si è provveduto, a tutt'oggi, ad impegnare circa 1 miliardo, destinato parte allo svolgimento di corsi di addestramento professionale diretti soprattutto alle nuove leve del lavoro (14-18 anni), per evitare che queste vadano ad accrescere la disoccupazione dei non qualificati, e parte all'acquisto di attrezzature da cedere in uso agli enti che provvedono all'addestramento dei lavoratori; attrezzature da utilizzare sia per i corsi « normali » che per i corsi di addestramento professionale, per lavoratori disoccupati.

Il complesso del piano prevede anche la istituzione di corsi per istruttori costituenti una delle maggiori preoccupazioni in materia di addestramento professionale causa della grave mancanza di personale veramente esperto per tali funzioni.

In relazione a questa esigenza è stata anche firmata recentemente una apposita convenzione che assicura all'Italia, sul piano dell'assistenza tecnica internazionale, la collaborazione ed il finanziamento da parte del B.I.T. per l'istituzione di un centro per istruttori dell'industria metalmeccanica a Genova e di un centro per la formazione di istruttori dell'industria edilizia a Napoli.

Attraverso questi due primi centri, ci si propone di creare un vivaio di istruttori che possano dare pieno affidamento per una conveniente esplicazione della loro difficile e delicata funzione.

* * *

Da questa rassegna del programma di attività che si vuole realizzare, appare evidente la mole e la complessità del lavoro da compiere e la necessità, ora che si è da lungo tempo usciti dalla fase sperimentale, di dare ai relativi servizî un organico coordinamento.

A ciò ha provveduto il Ministro del lavoro con la istituzione, presso la Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni, di un apposito Ispettorato generale per lo impiego della mano d'opera disoccupata, con il compito di attuare le norme vigenti in materia e per la selezione e formazione professionale dei lavoratori.

Si tratta, in definitiva, di sviluppare in modo organico il programma nazionale, in modo da distribuire equamente, secondo le diverse esigenze locali e tenuto conto delle esperienze ormai acquisite, i cantieri di lavoro, i corsi di qualificazione professionale, ecc.

A questo scopo non vi è dubbio che in sede di programmazione dell'impiego della mano d'opera disoccupata si devono tener presenti gli interventi delle amministrazioni ed enti in genere operanti nel campo della creazione e dello sviluppo delle fonti di lavoro:

CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LAVORATORI DISOCCUPATI AUTORIZZATI DURANTE L'ESERCIZIO 1951-52.

	Numero dei corsi autorizzati	Numero dei disoccupati avviati	Spesa complessiva
Italia settentrionale e centrale	2.162	62.841	4.157.270.975
Italia meridionale ed insulare	2.515	71.495	4.349.774.366
ITALIA . . .	4.677	134.336	8.507.045.341

PROSPETTO GENERALE DEI CORSI « NORMALI » AUTORIZZATI NELL'ESERCIZIO 1951-52 (*Legge 4 maggio 1951, n. 456*).

Corsi	N.	1.813	Gestione	L.	681.200.213
Lavoratori	»	54.540	Attrezzature	»	258.520.370
Giornate	»	242.792	Totale . . .	L.	939.720.583

CANTIERI DI RIMBOSCHIMENTO E DI LAVORO AUTORIZZATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951-52.

NATURA DEI CANTIERI	Numero dei cantieri	Numero dei disoccupati	Giornate complessive	Importo con refezione
NORD.				
Rimboschimento	1.015	59.765	5.390.348	3.996.873.402
Lavoro	1.794	106.745	10.071.856	7.341.562.405
Totale . . .	2.809	166.510	15.462.204	11.338.435.807
SUD.				
Rimboschimento	828	52.883	4.335.164	3.226.016.113
Lavoro	2.127	137.335	11.169.956	8.428.460.317
Totale . . .	2.955	190.218	15.505.120	11.654.476.430
COMPLESSIVAMENTE				
Rimboschimento	1.843	112.648	9.725.512	7.222.889.515
Lavoro	3.921	244.080	21.241.812	15.770.022.722
Totale . . .	5.764	356.728	30.967.324	22.992.912.237

PIANO DI CANTIERI DI LAVORO PER ZONE MONTANE

Cantieri approvati dal Comitato centrale nella seduta del 6 settembre 1952.

Riepilogo.

	Numero dei cantieri	Disoccupati avviati	Importo
Italia centrale e settentrionale:			
Cantieri rimboschimento	234	13.380	1.067.886.917
Cantieri lavoro	247	12.268	1.051.717.615
Totale . . .	481	25.648	2.119.604.532
Italia meridionale ed insulare:			
Cantieri rimboschimento	153	8.805	573.816.062
Cantieri lavoro	105	6.867	523.583.447
Totale . . .	258	15.682	1.097.399.509
Totali:			
Cantieri rimboschimento	387	22.185	1.641.702.979
Cantieri lavoro	352	22.145	1.575.301.062
Totale generale . . .	739	41.330	3.217.004.041

COLLOCAMENTO

Gli onorevoli colleghi ricorderanno le preoccupazioni espresse da più oratori di estrema sinistra in sede di discussione della legge 29 aprile 1949, n. 264, per la parte riguardante il collocamento. A poco più di 4 anni di distanza dall'entrata in vigore della legge, riteniamo che eventuali dubbi sulla opportunità – e più che opportunità, necessità – di affidare questo delicato compito allo Stato, siano del tutto scomparsi.

Il disoccupato, spesso angosciato per la situazione in cui si trova la famiglia, ha bisogno di avere almeno piena fiducia nella imparzialità, non disgiunta da una particolare sensibilità e spirito di comprensione, della persona incaricata di distribuire fra i molti richiedenti le possibilità di occupazione che si presentano. I collocatori comunali, questi umili ma preziosi collaboratori degli uffici del lavoro, hanno nella quasi generalità saputo meritarsi questa fiducia, e l'esperienza di questi anni ci fa ancora più persuasi della necessità di affidare ad organi dello Stato l'avviamento al lavoro.

Un problema che da tempo si poneva è stato nel corrente anno risolto: quello concernente il trattamento economico e l'estensione dell'assicurazione sociale ai collocatori, oggetto della legge 20 luglio 1952, n. 1015.

Tale legge, oltre ad avere lo scopo di dare all'Amministrazione un'efficiente organizzazione per l'espletamento del servizio del collocamento, riconosce la delicatezza delle funzioni assegnate al personale incaricato temporaneo assicurando allo stesso un trattamento economico notevolmente migliore ed estendendo al personale medesimo le forme previdenziali previste per gli impiegati statali non di ruolo.

Ferma restando la natura giuridica del rapporto che intercorre fra i collocatori e l'Amministrazione, la legge determina, se-

condo la seguente tabella, il trattamento economico annuo, da corrispondere in tredici mensilità, in rapporto al carico funzionale dei singoli uffici di collocamento.

Misura del compenso annuo lordo	Numero degli incaricati
L. 120.000	2.700
» 180.000	1.000
» 216.000	1.000
» 240.000	1.000
» 264.000	700
» 300.000	500
» 360.000	400

Al suddetto personale compete una maggiorazione in ragione di lire 1.500 per ogni familiare a carico e sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria oltre l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

A favore dello stesso personale sarà, inoltre, stipulata con istituti assicuratori, una polizza cumulativa per il rischio di invalidità permanente per causa di servizio e per il rischio di morte.

Da quanto precede risulta evidente che il miglioramento che la legge apporta alla posizione degli incaricati temporanei è considerevole in relazione anche all'onere finanziario che esso comporta. Infatti, la spesa complessiva di lire 900 milioni fin'ora sostenuta per tale personale, viene elevata con la nuova legge a due miliardi di lire.

Ma le necessità organizzative e finanziarie del collocamento impongono la soluzione di un altro problema: quello della sede degli uffici comunali.

Come è noto l'Amministrazione comunale dovrebbe mettere a disposizione un locale, ma purtroppo non sono pochi i comuni nei quali il municipio non ha neppure locali sufficienti per le esigenze dei propri uffici. E non sempre riesce possibile trovare locali in affitto, tanto che il più delle volte, in questi casi. è l'abitazione dello stesso collocatore che si trasforma in ufficio, con gli inconvenienti facilmente immaginabili se si considera che generalmente non appartengono alle categorie di cittadini che possono godere di alloggi con abbondante numero di vani.

Ritieniamo perciò opportuno suggerire al ministro del lavoro di valersi dei progettati corsi ad indirizzo produttivo nel settore edile per costruire, nei comuni dove maggiore è la necessità, le sedi degli uffici di collocamento.

* * *

Mancheremmo al nostro dovere se, dopo avere parlato degli uomini, non accennassimo anche alla cura con la quale il Ministero del lavoro ha perfezionato l'attrezzatura dei sistemi di rilevazione statistica della mano d'opera disoccupata.

Il servizio meccanografico adottato, che può giovarsi dei più aggiornati progressi tecnici in materia, consente di avere dati sempre più significativi non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo.

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Da ultimo, per il loro carattere essenzialmente sociale, richiamiamo le disposizioni che regolano in Italia, l'avviamento al lavoro di particolari categorie:

1°) Massima occupazione in agricoltura. — La materia è regolata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, di cui, peraltro, sono allo studio taluni emendamenti suggeriti dall'esperienza.

Nell'annata agraria 1950-51, il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, ha trovato applicazione in 38 provincie, interessando una massa di disoccupati di circa 250.000 unità.

In media, ogni lavoratore collocato ha beneficiato di circa 150 giornate lavorative.

2°) Collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi del lavoro. — È disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, che costituisce nella legislazione italiana il primo provvedimento inteso ad integrare l'assistenza assicurativa dei minorati del lavoro, (decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) mediante il loro collocamento obbligatorio presso le imprese private.

A tutto il 31 dicembre 1951 circa l'80 per cento degli invalidi aspiranti al collocamento, equivalente a circa 10.000 unità, risulta avviata al lavoro.

3°) Collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra. — L'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati di guerra (ex militari e civili) presso le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici e le im-

prese private è disciplinata dalle norme contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, che ha sostituito la legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonché dal relativo regolamento del 18 giugno 1952, n. 1176.

Al presente, il numero degli invalidi di guerra occupati presso i privati datori di lavoro può calcolarsi intorno alle 100.000 unità.

4°) Avviamento al lavoro di ex tubercolotici clinicamente guariti. — Tale materia è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 aprile 1946, n. 583, che stabilisce due norme fondamentali: una in virtù della quale sono revocate tutte le norme vietanti o limitanti l'assunzione o la riassunzione di lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, l'altra che prevede l'assunzione obbligatoria degli stessi da parte di ogni casa di cura sanatoriale dipendente da enti pubblici o da privati, nella proporzione del 10 per cento del personale dipendente in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto.

Per l'attuazione delle disposizioni del decreto sono previste apposite commissioni provinciali costituite dal Prefetto e presiedute dal Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5°) Orfani di guerra. — Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra è regolato dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale degli orfani di guerra (articoli 55 e seguenti) e il servizio relativo è affidato alle Rappresentanze provinciali dell'opera suddetta.

6°) Invalidi per servizio. — È stato presentato al Parlamento, per l'esame e l'approvazione, uno schema di provvedimento legislativo con il quale si rende applicabile l'estensione del beneficio del collocamento obbligatorio prevista dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, a favore degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Come è noto, infatti, in sede di applicazione della predetta legge n. 539, era sorto il dubbio se tra i benefici, ivi contemplati, dovevano considerarsi compresi quelli relativi al collocamento obbligatorio.

EMIGRAZIONE.

In materia di emigrazione la competenza del Ministero del lavoro è, purtroppo, ancora troppo limitata. Esso infatti deve provvedere al reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori destinati all'estero o che rimpatriano.

Esso tuttavia esplica una preziosa e costante attività di collaborazione in campo internazionale per la conclusione di importanti convenzioni in materia di emigrazione e di assicurazioni sociali

Quanto prima sarà però presentato al Parlamento un apposito disegno di legge di riordinamento dei servizi dell'emigrazione. Con tale coordinamento il Ministero del lavoro intensificherà la sua attività, il che recherà senza dubbio un notevole contributo alla tutela del lavoratore emigrante.

Con lo stesso disegno di legge, si provvederà a nuove e più concrete forme di assistenza sia per l'emigrazione organica che per quella libera individuale.

Infatti con la istituzione dei ruoli degli addetti del lavoro e degli assistenti per l'emigrazione sarà possibile, non solo accertare in modo più concreto le possibilità di emigrazione nei diversi Paesi, conoscere meglio la legislazione sociale, ma anche avere maggiori possibilità per garantire l'applicazione degli accordi internazionali e migliorarli sempre più mantenendo contatti più tecnici con le autorità straniere competenti in materia di lavoro e previdenza sociale, con gl'imprenditori presso i quali lavorano i nostri emigrati in modo da poterli assistere per tutto quanto concerne i loro rapporti di lavoro ed i loro diritti sociali.

Si è fatto cenno alla emigrazione libera individuale che in molti casi può riuscire più agevole e che interessa migliaia di cittadini. Proprio per questa ragione è necessario che anche i connazionali che emigrano per chiamata diretta possano trovare in ogni Paese l'assistenza e l'aiuto di questi funzionari che potremmo definire rappresentanti del lavoro italiano all'estero.

* * *

Durante gli anni 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 e fino al 31 luglio 1952 si sono verificati i seguenti movimenti di espatrio e rimpatrio di lavoratori.

Dal 1946 al 1951:

Emigrati:		
lavoratori	N.	270.769
familiari	»	76.171
Lavoratori rimpatriati . . .	»	78.316

Anno 1952 (gennaio-luglio):

Emigrati:		
lavoratori	N.	47.172
familiari	»	9.151
Lavoratori rimpatriati	»	8.676

Situazione al 31 luglio 1952:

Emigrati:		
lavoratori	»	317.941
familiari	»	85.322
Lavoratori rimpatriati	»	86.992

PROSPETTO NUMERICO DEI LAVORATORI ESPATRIATI DAL 1946 AL 30 GIUGNO 1952 DISTINTO PER SETTORI DI PRODUZIONE.

Settori di produzione:

Agricoltura:		
agricoli	N.	77.298
boschivi	»	7.743
Industria:		
industria estrattiva	»	143.770
tessili	»	1.768
metalmeccanici	»	5.732
edilizia	»	37.549
varie	»	23.887
Servizi	»	1.169
Mano d'opera generica	»	5.627
Categorie diverse	»	9.127
Totale espatriati	N.	313.670

In particolare, nell'esercizio finanziario 1951-52 sono transitati dai Centri di emigrazione dipendenti dal Ministero, e quindi sono stati assistiti, i seguenti emigrati:

Centro di emigrazione di Milano	N.	98.513 unità
Centro di emigrazione di Napoli	»	46.702 »
Centro di emigrazione di Genova	»	24.022 »

Le spese relative al reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, facenti carico al capitolo 97 dell'esercizio corrente (stanziamento previsto lire 500 milioni) ammontavano al 30 giugno 1952 alla somma di lire 456.500.000 così ripartite:

Spese di funzionamento dei centri di emigrazione e uffici del lavoro, lire 84 milioni circa (capitolo 97, n. 1);

Spese per visite mediche, assistenza in viaggio agli emigranti ecc., lire 372.500.000 circa (capitolo 97, n. 2).

Le spese per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano, facenti carico al capitolo 98 del bilancio dell'esercizio corrente (stanziamento previsto lire 80 milioni) hanno comportato fino alla data predetta un esborso di lire 73.500.000.

Per l'emigrazione, oltre ai predetti oneri, va considerato anche il costo inerente al trasporto gratuito dei lavoratori e loro famiglie che espatriano o rimpatriano e del loro bagaglio, che determina rimborsi alle ferrovie dello Stato per un ammontare di oltre lire 50 milioni mensili, facenti carico al capitolo n. 98 dell'esercizio corrente il cui stanziamento (di lire 150.000.000) è assolutamente insufficiente alle necessità, per cui è in corso la richiesta al Tesoro di una nuova assegnazione di fondi per lire 600.000.000.

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Particolare importanza assume il consuntivo del lavoro svolto in questo settore negli ultimi dodici mesi che hanno visto la realizzazione di provvedimenti di vasta portata sociale. Ad una legislazione sovente incompleta e frammentaria dettata da esigenze improrogabili, si è sostituita in quest'ultimo periodo un'attività legislativa che deve essere particolarmente sottolineata. Sarà sufficiente ricordare alcuni provvedimenti approvati a dimostrare la sensibilità sociale del Governo e del Parlamento italiano.

Con la legge 11 gennaio 1952, n. 33, sono stati apportati notevoli miglioramenti nelle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali; si è provveduto all'estensione dell'assicurazione assistenza malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari con la legge 18 gennaio 1952, n. 35, ed infine si è giunti al nuovo ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con la legge 4 aprile 1952, n. 218.

Nel 1945 si spendevano circa 22 miliardi di lire per la previdenza sociale, nel 1951-52 se ne sono spese circa 500 miliardi, nel 1952-53, in seguito all'aumento delle pensioni di invalidità e vecchiaia e superstiti e degli assegni familiari, saranno spese circa 600 miliardi di lire.

Queste cifre rappresentano una concreta dimostrazione delle realizzazioni compiute nel campo della riforma previdenziale.

Per ciò che concerne l'applicazione della legge 4 aprile 1952 n. 218 sul riordinamento delle pensioni, sono ormai ultimate le complesse operazioni necessarie per la sua attuazione.

Fin dal mese di luglio 1952 sono state infatti corrisposte nella nuova misura, con i relativi arretrati dal 1° gennaio, le pensioni d'invalidità e quelle per i superstiti (in tutto oltre 700 mila), mentre le pensioni di vecchiaia (oltre un milione) sono state definitivamente aggiornate nel mese di settembre.

È stato possibile attuare in breve tempo tutto il complesso meccanismo della riliquidazione di circa 2 milioni di pensioni attraverso l'apposita nuova attrezzatura meccanografica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Oggi così si è in condizioni, a pochi giorni dai pagamenti avvenuti, di poter dare un quadro preciso delle pensioni liquidate e pagate alla data del 1° settembre 1952, nonché l'importo mensile e annuo delle pensioni stesse.

CATEGORIE	NUMERO PENSIONATI	IMPORTO ANNUO (compresa 13ª mensilità)		Importo mensile
		Base	Totale	
Superstiti (obbligatoria)	150.742	163.319.892	9.785.727.367	752.748.259
Invalidità (obbligatoria)	493.252	542.077.980	38.965.076.800	2.997.313.600
Invalidità (facoltativa)	6.815	3.482.772	225.039.816	18.753.318
Vecchiaia (obbligatoria)	1.263.383	1.720.154.026	106.312.686.350	8.177.898.950
Vecchiaia (facoltativa)	74.248	59.564.520	2.447.517.408	203.959.784
	1.988.440	2.488.599.190	157.736.047.741	12.150.673.911

Un altro provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato della Repubblica merita una particolare menzione: quello recante modificazioni alla tabella delle malattie professionali. Con questo provvedimento l'Italia si pone all'avanguardia nella tutela e riconoscimento delle infermità causate da particolari lavorazioni.

È stato inoltre recentemente presentato un disegno di legge per la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È nota la provvidenziale attività sinora svolta dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, malgrado gli scarsi mezzi a sua disposizione.

Il susseguirsi degli infortuni sul lavoro, alcune recenti gravissime sciagure che hanno commosso l'intero popolo italiano ed hanno trovato eco anche nel Parlamento, richiedono un miglioramento del servizio di prevenzione ed un aggiornamento delle leggi intese ad assicurare la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Così come si è provveduto ad aggiornare l'elenco delle malattie professionali, portandole da 4 a 40, è necessario di pari passo studiare quelle nuove forme di prevenzione che, tenendo conto dei moderni metodi di lavorazione, possono servire a ridurre notevolmente il rischio dei lavoratori.

Con il disegno di legge presentato si provvede a creare le premesse per una attività legislativa anche in questo importante settore.

COOPERAZIONE

La cooperazione rappresenta un atto associativo volontario di cui si serve il movimento operaio come strumento di trasformazione sociale. Movimento spontaneo quindi, di solidarietà che deve trovare nei dirigenti e soci la principale forza animatrice.

L'intervento del Governo non può e non deve essere tale da snaturare il carattere di

questo movimento ma limitarsi ad una saggia azione di incoraggiamento attraverso la concessione di particolari facilitazioni destinate a consentire alle cooperative d'iniziare e potenziare la propria attività e, soprattutto, con la propaganda e la formazione di una mentalità cooperativa.

In questo senso possiamo dire che l'attività del Ministero del lavoro non è mancata. Infatti, mentre con la legge 2 aprile 1951, n. 252, il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione, della Banca nazionale del lavoro, è stato elevato da 500 milioni a 2.500 milioni di lire, il Ministero stesso svolge una intelligente opera di istruzione con la pubblicazione della « Rivista della cooperazione », e di numerose monografie, strumenti preziosi per la formazione tecnica dei cooperatori. Sarebbe forse necessario studiare la possibilità di realizzare, in collaborazione con i diversi organismi del movimento cooperativo e del movimento operaio in genere, dei corsi popolari per cooperatori, in modo da giungere ad una capillare divulgazione dei valori morali e sociali della cooperazione e stimolare la costituzione di nuove cooperative. A questo scopo il Ministero del lavoro ha già stanziato la somma di 50 milioni di lire per l'effettuazione di corsi per cooperatori.

Oltre a questa attività di divulgazione e formazione, il Ministero provvede, in collaborazione con le Associazioni nazionali di tutela e rappresentanza delle coooperative, ad una azione di vigilanza onde evitare che iniziative fittizie e, in qualche caso, aventi un puro scopo speculativo, abbiano ad inquinare questo movimento essenzialmente sociale.

Abbiamo già detto che l'azione del Governo deve mirare ad incoraggiare la cooperazione come strumento di trasformazione sociale. In un periodo nel quale nel settore agrario si stanno operando fondamentali riforme, riteniamo doveroso raccomandare vivamente agli Enti preposti all'attuazione di tali riforme, di dare alla cooperazione quel posto che per diritto le spetta, come espressione della solidarietà che deve necessariamente unire i lavoratori agricoli a beneficio dei quali le riforme stesse vengono attuate.

I. N. A.-CASA

Ad illustrare i risultati conseguiti in questo settore sono sufficienti i dati che seguono e che si riferiscono alla situazione al 31 agosto 1952.

Stanziamenti:

effettuati per	L.	227.867.500.000
programmati per	»	22.333.700.000
Totale . . .	L.	250.201.200.000
corrispondenti a alloggi	N.	133.700
corrispondenti a vani	»	671.170

Costruzioni ultimate:

per complessive	L.	100.208.500.000
corrispondenti a alloggi	N.	53.863
corrispondenti a vani	»	269.850

Chi ricorda l'accoglienza riservata in molti ambienti al disegno di legge presentato dall'onorevole Fanfani, allora ministro del lavoro, può ora avere la dimostrazione della buona fede e della serenità con cui certe critiche vengono fatte.

È intenzione del Ministero organizzare una mostra delle realizzazioni del piano I. N. A.-Casa.

Suggeriamo di includere in detta mostra una visione... retrospettiva delle vignette e delle battute con le quali i giornali umoristici hanno accolto la presentazione e accompagnata la discussione in Parlamento del disegno di legge. Servirà, se non altro, a dimostrare a coloro – e non sono pochi – che tali manifestazioni di critica accolgono come espressione del buon senso, la obiettività di certi giudizi.

Il fatto è che in circa il 60 per cento dei comuni d'Italia sono sorte o stanno sorgendo case per lavoratori, e questo rappresenta la migliore dimostrazione del successo dell'iniziativa, alla cui realizzazione sono state destinate persone che hanno dimostrato capacità ed intelligenza.

Ci auguriamo che il piano, la cui durata prevista è di sette anni, possa proseguire in modo da realizzare nella maggiore misura possibile il programma di dare ad ogni famiglia di lavoratore una casa decorosa.

CONCLUSIONE

Onorevoli colleghi, la complessa attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avrebbe richiesto una relazione più completa e dettagliata. Alcuni settori sono stati appena accennati, altri forse del tutto trascurati. Gli interventi nella discussione serviranno senza dubbio a colmare le lacune ed a completare con maggiore competenza le deficienze di questa esposizione.

Quasi come conclusione dell'attività di questa prima legislatura del nuovo Parlamento democratico italiano, non possiamo però non guardare con una soddisfazione al cammino compiuto.

Il Ministero del lavoro era nel 1948 poco più che un simbolo della volontà di una presenza più attiva dello Stato in campo sociale. Oggi possiamo affermare che sta sempre più diventando una realtà.

Si è lavorato con tenacia; molto si è fatto anche se moltissimo ancora rimane da fare. Sarà forse necessario creare nuovi strumenti legislativi di intervento perché la nostra società possa sempre più sentire lo spirito di solidarietà che deve unire gli uomini. La solidarietà fra i cittadini di una nazione è la premessa indispensabile per raggiungere la solidarietà fra tutti i popoli. Sovente invece la nostra società manifesta ancora quell'egoismo che serve solo ad esasperare i conflitti fra le classi. Si chiede che sia il Governo a risolvere il problema della disoccupazione e nel momento stesso in cui uno sforzo gigantesco viene compiuto per garantire a tutte le famiglie il diritto all'esistenza, da parte di certe categorie padronali si operano licenziamenti in massa, rifiutando — praticamente — qualsiasi suggerimento che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e uffici governativi possono avanzare per evitare o ridurre gli effetti di una tale azione.

Di fronte a certe manifestazioni ed atteggiamenti, ci si accorge quanto poco sia ancora sentita la funzione sociale della proprietà, e la mano d'opera ancora considerata l'elemento di costo della produzione più facilmente comprimibile. L'intervento del Ministero del lavoro e dei suoi uffici periferici rappresenta una concessione, non un diritto sancito dalla legge. Eppure è su di esso e sul Governo intero che ricadono le conseguenze e gli oneri dei licenziamenti; non è possibile quindi continuare a considerarlo uno spettatore, o meglio, un conciliatore volontario.

Proprio per questa situazione acquista maggior rilievo l'attività svolta dal Ministero per attenuare gli effetti economici e sociali della disoccupazione.

Lo stato di previsione sottoposto al nostro esame, unitamente alla rassegna dell'attività sinora svolta sono la migliore dimostrazione della rinnovata volontà di operare perché la classe lavoratrice senta sempre più la solidarietà operante del Ministero del lavoro.

Per questa ragione, con tranquilla coscienza, sentiamo di poter chiedere il vostro voto favorevole.

FASSINA, *Relatore*.

ALLEGATO N. 1.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1951

(Dati provvisori aggiornati al settembre 1952).

Gestioni		Avanzi e riserve	Disavanzi
		(in migliaia di lire)	
GESTIONI A CAPITALIZZAZIONE.			
Invalidità vecchiaia e superstiti	L.	61.893.366	—
Fondi speciali di previdenza	»	2.897.831	—
Previdenza marinara	»	1.135.212	—
Totale	L.	65.926.409	—
GESTIONI MISTE.			
Fondo previdenza ferrotramvieri	L.	3.107.439	—
Fondo previdenza telefonici	»	4.745.783	—
Fondo previdenza esattoriali	»	3.507.666	—
Totale	L.	11.360.888	—
GESTIONI A RIPARTIZIONE.			
Fondo integrazione invalidità e vecchiaia (*a*)	L.	—	20.245.070
Fondo solidarietà sociale	»	7.410.510	—
Assegni disoccupazione (base e integrazione)	»	20.458.879	—
Assegni tubercolosi (base e integrazione)	»	—	16.353.317
Assegni familiari:			
industria	»	23.636.334	—
artigianato	»	1.683.485	—
tabacchicoltura	»	154.492	—
agricoltura	»	—	6.819.795
commercio, professioni, artigianato	»	2.750.951	—
credito	»	1.148.402	—
assicurazione	»	179.547	—
servizî tributarî	»	—	424.967
Cassa integrazione guadagni	»	—	19.325.377
Totale	L.	57.422.600	63.168.526
TOTALE COMPLESSIVO	L.	134.109.897	63.168.526

(*a*) Compreso il fondo assegni complementari Marina.

Segue ALLLEGATO N. 1.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1951.

(Dati provvisori aggiornati al settembre 1952).

Gestioni		Contributi	Prestazioni
		(in migliaia di lire)	
GESTIONI A CAPITALIZZAZIONE			
Invalidità vecchiaia e superstiti	L.	6.829.181	2.856.284
Fondi speciali di previdenza	»	720.578	35.341
Previdenza marinara	»	83.389	81.768
Totale	L.	7.633.148	2.973.393
GESTIONI MISTE.			
Fondo previdenza ferrotramvieri	L.	2.093.183	4.311.947
Fondo previdenza telefonici	»	1.316.095	275.988
Fondo previdenza esattoriali	»	863.948	236.906
Totale	L.	4.273,226	4.824.841
GESTIONI A CAPITALIZZAZIONE.			
Fondo integrazione invalidità e vecchiaia (*a*)	L.	33.361.255	36.044.633
Fondo solidarietà sociale (*b*)	»	52.151,337	66.892.936
Assicurazione disoccupazione (base e integrazione) (*c*)	»	14.676.179	18.956.390
Assicurazione tubercolosi (base e integrazione)	»	44.429.405	31.770.970
Assegni familiari:			
industria	»	137.995.860	125.953.832
artigianato	»	2.432.294	1.703.556
tabacchicoltura	»	487.875	414.902
agricoltura	»	11.687.410	12.817.679
commercio	»	17.486.920	14.134.559
credito	»	2.209.879	1.797.192
assicurazione	»	513.414	373.434
servizî tributarî	»	618.049	673.950
Cassa integrazione guadagni industria	»	8.041.285	5.262.701
Totale	L.	326.091.162	316.796.734
TOTALE COMPLESSIVO	L.	337.997.536	324.594.968

Spese di amministrazione: L. 16.252.000.000.

(*a*) Compreso il fondo assegni complementari marina per 1.689 milioni di contributi e 2.344 milioni di prestazioni.

(*b*) Compreso il contributo a carico dello Stato in lire 16.000.000.000.

(*c*) Compreso il contributo a carico dello Stato in lire 3.000.000.000.

ALLEGATO N. 2.

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
(I. N. A. I. L.)

ENTRATE ED USCITE DELL'ESERCIZIO 1951.
(*Dati provvisori*).

ENTRATE.

Premi e contributi riscossi nell'anno	L.	38.757.000.000
Accessori dei premi	»	732.000.000
Redditi, investimenti ed entrate diverse	»	4.462.000.000
Sopravvenienze attive etc.	»	3.437.000.000
Totale entrate	L.	47.388.005.00

USCITE PER PRESTAZIONI.

Indennità e rendite pagate nell'anno	L.	17.657.000.000
Prestazioni medico-chirurgiche	»	6.074.000.000
Prestazioni assistenziali	»	1.346.000.000
Attività prevenzione infortuni	»	360.000.000
Contributi obbligatori e diversi	»	1.200.000.000
Incremento dell'anno delle riserve per il pagamento delle indennità e dei ratei di rendite differiti	»	15.000.000.000
Totale uscite	L.	41.637.000.000

ALLEGATO N. 3.

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE MALATTIA
(I. N. A. M.)

DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1951.
(Dati provvisori).

ENTRATE.
(Situazione al 31 dicembre 1951 — Riscossioni)

Totale riscossioni effettuate al 31 dicembre 1951	L.	64.711.127.273
Incassi che si presumono effettuati nel periodo di protrazione dell'esercizio	»	10.300.000.000
Residui che si presumono sussistano alla chiusura dell'esercizio	»	4.500.000.000
Totale entrate effettive presunte esercizio 1951	L.	79.511.127.273

USCITE.

Prestazioni economiche	L.	15.540.803.811
Prestazioni sanitarie	»	48.887.742.472
Prestazioni integrative e spese generali e di amministrazione	»	10.264.324.389
Uscite straordinarie	»	669.399.123
Totale pagamenti o impegni al 31 dicembre 1951	L.	75.362.269.795
Maggiori impegni che si presumono sussistano alla chiusura dell'esercizio	»	4.000.000.000
Totale uscite effettive presunte esercizio 1951	L.	79.362.269.795
Avanzo presunto esercizio 1951	L.	148.857.478

ALLEGATO N. 4.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E. N. P. A. S.)

ESERCIZIO 1950-51.

ENTRATE (*per contributi*).

Assistenza	L.	12.130.000.000
Indennità malattia	»	900.000.000
Opera di previdenza	»	3.656.000.000
Totale	L.	16.686.000.000

USCITE.

a) Assistenza sanitaria indiretta	L.	11.001.000.000
Assistenza sanitaria diretta	»	1.230.000.000
	L.	12.231.000.000
b) Assistenza economica (salariati)	»	337.000.000
c) Opera di previdenza	»	2.791.000.000
Totale generale	L.	15.359.000.000

ALLEGATO N. 5.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEGLI ANNI 1951 e 1952

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50. — Modificazioni dell'articolo 9 dello statuto dell'I. N. A. P. L. I..

Legge 6 febbraio 1951, n. 127. — Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Legge 2 aprile 1951, n. 254. — Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro, concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 2 aprile 1951, n. 303. — Ratifica con modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione e modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 285.

Legge 2 aprile 1951, n. 252. — Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

Legge 23 maggio 1951, n. 394. — Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 4 maggio 1951, n. 356. — Modificazione alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 4 maggio 1951, n. 497. — Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 125 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti.

Legge 21 marzo 1951, n. 498. — Ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (*Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1951, n. 155).

Legge 30 giugno 1951, n. 606. — Modificazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 16 giugno 1951, n. 756. — Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, n. 759. — Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma e approvazione del relativo statuto.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 760. — Modificazione della voce n. 4 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, n. 1089. — Modificazioni agli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 435, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

Legge 2 settembre 1951, n. 1101. — Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Segue ALLEGATO N. 5.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1248. — Riconoscimento della personalità giuridica del « Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ».

Legge 20 novembre 1951, n. 1323. — Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 27 ottobre 1951, n. 1352. — Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i pensionati civili e militari dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

Legge 20 novembre 1951, n. 1518. — Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1951, n. 1556. — Integrazione della tabella delle lavorazioni discontinue, concernente gli operai addetti alla sorveglianza dei generatori di vapore.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 1561. — Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennità per infortunio sul lavoro in agricoltura.

Legge 20 dicembre 1951, n. 1564. — Previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1951, n. 1576. — Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Legge 7 dicembre 1951, n. 1617. — Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Legge 7 dicembre 1951, n. 1630. — Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 643, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Legge 24 dicembre 1951, n. 1669. — Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S.

Legge 10 gennaio 1952, n. 28. — Stanziamento straordinario di 20 miliardi a favore del fondo addestramento professionale lavoratori 1951-52 (*d'iniziativa del Ministro del tesoro*).

Legge 11 gennaio 1952, n. 33. — Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Legge 18 gennaio 1952, n. 35. — Estensione dell'assicurazione assistenza malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Legge 10 gennaio 1952, n. 38. — Concessione di prestiti a breve scadenza ad impiegati statali assistiti dall'E. N. P. A. S..

Legge 2 febbraio 1952, n. 54. — Miglioramento al trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 11 febbraio 1952, n. 63. — Modifiche alla legge 22 marzo 1908, n. 105, circa l'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Legge 15 febbraio 1952, n. 80. — Provvedimenti varî in materia di assegni familiari.

Legge 4 aprile 1952, n. 218. — Ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Segue ALLEGATO N. 5.

Legge 27 marzo 1952, n. 348. — Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

Legge 9 aprile 1952, n. 401. — Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 20 aprile 1952, n. 413. — Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 sull'assegno di contingenza ai pensionati della previdenza sociale.

Legge 20 aprile 1952, n. 412. — Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza e assistenza sociale.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360. — Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.

Legge 23 aprile 1952, n. 472. — Relazione annua al Parlamento sull'occupazione, la disoccupazione, l'emigrazione e la previdenza (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 23 aprile 1952, n. 526. — Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie e private (*d'iniziativa parlamentare*).

Legge 6 giugno 1952, n. 736. — Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per il personale addetto alle imposte di consumo.

Legge 10 luglio 1952, n. 1011. — Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Legge 20 luglio 1952, n. 1014. — Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Legge 20 luglio 1952, n. 1015. — Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1952, n. 1025. — Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1038. — Norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di lavoro e previdenza sociale.

Legge 2 agosto 1952, n. 1084. — Modificazione alle norme sulle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I. N. A.-casa.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. — Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1952-1953, in lire 2.000.000.000.

ART. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1952-1953, in lire 10.000.000.000.

ART. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 600.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

RETTIFICA APPORTATA DAL SENATO ALL'ALLEGATO N. 1 DEL BILANCIO E ACCOLTA DALLA XI COMMISSIONE DELLA CAMERA

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

OCCUPAZIONE INTERNA E MIGRAZIONI (1).

Numero del capitolo		Ammontare per l'esercizio 1952-53
93	Contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » in applicazione dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni	10.000.000.000
94	Assegnazione straordinaria a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni	18.000.000.000

(1) *È stato ridotto lo stanziamento del capitolo 93 a 10.000.000.000 di lire ed è stato introdotto il capitolo 94 con l'assegnazione di 18.000.000.000, in conformità dello stato di previsione* (*pagina 25*).